



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 giugno 2009 (30.06)
(Or. en)**

11390/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0266(CNS)**

JUSTCIV 159

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper/Consiglio

n. doc. prec.: 10251/09 JUSTCIV 140 + ADD 1

n. prop. Com.: 5146/09 JUSTCIV 4

Oggetto: Regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
- Adozione

1. Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari, basata sugli articoli 61, lettera c), 65 e 67, paragrafi 2 e 5 del trattato^{1 2}.

¹ A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del regolamento proposto.

² A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

2. Il Parlamento europeo è stato consultato sulla proposta il 26 gennaio 2009 e ha reso il suo parere il 7 maggio 2009.
3. Nella sessione del 4 e 5 giugno 2009, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha confermato che è stato raggiunto un accordo politico sul testo del regolamento proposto ed ha preso atto delle dichiarazioni che dovranno formulare il Consiglio e la Commissione all'atto dell'adozione del regolamento³.
4. Si invita pertanto il Coreper/Consiglio a:
 - a) adottare tra i punti "I/A" di una delle prossime sessioni il regolamento che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che figura nel documento 9987/09 JUSTCIV 133⁴, e
 - b) decidere di iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio le dichiarazioni riportate nell'addendum alla presente nota.

³ Cfr. documenti 10251/09 JUSTCIV 140 + ADD 1.

⁴ Testo riveduto dai giuristi/linguisti.

**Dichiarazioni da iscrivere a verbale della sessione del Consiglio
in cui sarà adottato il regolamento¹**

1. Dichiarazione del Consiglio sugli articoli 6 e 9

"Qualora la Commissione non intenda autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo previsto a norma dell'articolo 6 o non intenda autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato a norma dell'articolo 9, lo Stato membro interessato può in qualsiasi momento, se lo desidera, sottoporre la questione al Consiglio, in vista di un dibattito in tale sede."

2. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'articolo 13

"Il Consiglio invita la Commissione a considerare attentamente, nel preparare la sua relazione a norma dell'articolo 13, se alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento, quest'ultimo debba essere sostituito alla sua scadenza da uno nuovo che comprenda gli stessi aspetti o ne includa anche di nuovi contemplati da altri strumenti comunitari. Nel contesto della relazione sull'attuazione del regolamento sulla legge applicabile, la Commissione dovrebbe esaminare in particolare se un eventuale nuovo regolamento debba includere il riconoscimento e l'esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 44/2001."

"La Commissione prende atto di tale invito e lo esaminerà con attenzione nella sua relazione sull'applicazione del regolamento, ferme restando le sue competenze."

¹ Le presenti dichiarazioni riguardano inoltre il regolamento parallelo del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (doc. PE-CONS 3655/09 JUSTCIV 130 CODEC 725) che sarà adottato nella stessa sessione.

3. Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ricorda che le disposizioni del trattato CE non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente alla data di adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra, conformemente al primo comma dell'articolo 307. Ciò si applica anche agli accordi di assistenza giudiziaria di ampia portata.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col trattato CE, gli Stati membri ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate, conformemente al secondo comma dell'articolo 307 del trattato. La Commissione è del parere che gli Stati membri aderenti debbano rinegoziare tali convenzioni al fine di eliminare qualsiasi incompatibilità con l'acquis comunitario, anche su aspetti quali la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione in materia civile e commerciale. La Commissione offre tutta la sua collaborazione per raggiungere un risultato soddisfacente riguardo a tali specifiche convenzioni. La Commissione ritiene che il risultato di tali rinegoziazioni debba essere riesaminato otto anni dopo l'adozione dei regolamenti."